



# **CITTÀ DI IMPERIA**

**settore: Urbanistica LL.PP. Ambiente**

**servizio: Ambiente**

**Determinazione dirigenziale n. 1639 del 30/12/2016**

**OGGETTO: GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE  
ACQUE REFLUE DELLA CITTA' - PREVENTIVA ASSUNZIONE  
DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'OTTEMPERANZA DEL  
DISPOSTO DI CUI ALLA SENTENZA DEL TAR PER LA LIGURIA  
N.894/2016 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN ATTESA DI  
PRONUNCIA**

**IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE**

Dal novembre 2012 è in esercizio l'impianto comprensoriale di depurazione delle acque reflue realizzato in ottemperanza al disposto dell'art. 105 c. 3 d.lgs. 152/06 che impone per lo scarico delle acque reflue urbane (scarichi civili industriali miscelati) il rispetto dei valori limite di una specifica tabella (allegato 5 parte 3a d.lgs. 152/06) raggiungibile solo mediante l'opportuno trattamento dei reflui;

Il Contratto N. 42 di Rep. stipulato tra il Comune di Imperia e l'A.T.I. Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A., EMIT S.p.A. (ora Veolia W.T.I. S.p.A) e COMAR srl in data 10.04.1989, aggiudicataria, a seguito dell'espletamento di una gara ad appalto concorso, dei "Lavori, opere e servizi occorrenti per l'impianto di canalizzazioni fognarie, per la costruzione e gestione quinquennale del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue" stabiliva che dalla data di messa in esercizio dell'impianto, l'A.T.I. richiamata avrebbe dovuto provvedere a gestire gratuitamente l'impianto per il periodo di un anno.

I documenti di gara (offerta), parte integrante e sostanziale del succitato contratto, prevedevano inoltre che l'A.T.I. richiamata dovesse gestire l'impianto per anni 5 a fronte di un corrispettivo annuo pari ad €.181.276,37 (Lire 351.000.000) salvo maggiorazioni qualora lo smaltimento dei fanghi estratti dal refluo trattato fosse avvenuto in discarica, con la sola esclusione dei costi relativi all'energia, ai reagenti ed alle manutenzioni straordinarie la cui necessità doveva comunque essere preventivamente comunicata e valutata dagli uffici preposti alla vigilanza sulla gestione.

Ha riferito verbalmente il Dirigente dell'allora Settore Ecologia al sottoscritto che nel corso delle procedure atte a dar corso alle molteplici attività di avvio dell'impianto, adducendo quale motivazione le note modifiche apportate al progetto originario, peraltro imposte dal Ministero dell'Ambiente quale finanziatore dell'intervento, i responsabili dell'ATI si sarebbero rifiutati di addossarsi spese espressamente previste a loro carico nella gestione di avvio, quali energia elettrica smaltimenti ecc., ritenendo che fossero venute meno le condizioni di cui al contratto di riferimento che prevedeva la realizzazione di un sistema di trattamento dei reflui a fanghi attivi mentre venne realizzato un più evoluto e complesso impianto che prevedeva il trattamento dei reflui con un processo che sfruttava l'innovativa tecnologia della biofiltrazione, oltre ad adeguamenti del sistema di trattamento dell'aria, che veniva reso conforme ai nuovi limiti previsti dalla normativa nel frattempo entrata in vigore.

Sembrerebbe peraltro che nei contratti aggiuntivi, sulla base dei quali l'ATI realizzò l'opera come da rivisitazione, peraltro espressamente voluta dal competente Ministero dell'Ambiente che finanziava l'opera affidando la gestione dei fondi concessi alla regione Liguria, il problema della gestione non venne mai sollevato per cui implicitamente si ritennero validi i termini dell'offerta e del relativo contratto sottoscritto in precedenza.

Va inoltre evidenziato che a seguito dell'intervento dell'A.G. in merito ad alcune problematiche legate a sversamenti fognari avvenuti tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, negli atti emanati da tale Autorità, tra l'altro imponeva categoricamente anche l'avvio dell'impianto entro il 31/12/2012.

Sotto tale pressione, mancando i tempi per l'apertura di un contenzioso con l'ATI che non intendeva adempiere agli obblighi contrattuali, si decise di avviare comunque l'impianto, anche addossando al Comune costi non dovuti, rinviando la trattazione delle problematiche relative ai costi di avvio ad impianto attivo ritenendo prioritario ottemperare alle imposizioni dell'A.G. che aveva già aperto procedimenti giudiziari nei confronti dell'allora Dirigente del Settore Ecologia, del Sindaco in carica e del suo predecessore, procedimenti che peraltro si conclusero con la piena assoluzione di tutti i rinviati a giudizio.

Le procedure di attivazione si svolsero regolarmente e nel corso della gestione di avvio vennero rilasciate sia l'autorizzazione definitiva allo scarico che quella alle emissioni in atm della linea fanghi.

Al termine del periodo di gestione di avvio si diede corso alla gestione ordinaria ed in data 10.10.2013, terminato l'anno di gestione che avrebbe dovuto essere "chiavi in mano", con tutti i costi a carico dell'A.T.I., con Determine Dirigenziali veniva mensilmente impegnata in favore della Ditta Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A, nella sua veste di mandataria del raggruppamento costituito ai sensi della Legge 08.08.77 n. 584, con sede in Ceva (CN), Via XX Settembre 21, il costo del corrispettivo mensile attualizzato in base al coefficiente ISTAT come determinato in sede di gara che risultò ammontare ad €30.605,49 oltre IVA (22%) per complessivi €/mese 37.338,69.

Tale procedura permise di garantire la funzionalità dell'impianto per cui l'ATI pretendeva invece compensi di gran lunga superiori a quanto previsto adducendo quali motivazioni il lungo tempo intercorso tra la presentazione dell'offerta e l'effettivo avvio dell'impianto (24 anni) nonché le sostanziali modifiche

tecnologiche, di cui già detto, apportate all'impianto divenendo quindi impossibile sottoscrivere un contratto di gestione sulla base dei termini della gara a suo tempo espletata.

L'ATI accettò di proseguire nelle attività di gestione e conduzione avviando le procedure per vedersi riconosciuto quello che era ritenuto il giusto compenso in prima istanza e successivamente, visto che le procedure legali avviate per giungere al riconoscimento di quello che veniva ritenuto il giusto compenso non seguivano l'iter sperato dall'ATI, per ritirarsi dalla gestione con decisioni unilaterali che con atti d'imperio a tutela della salute pubblica, emanati dal Sindaco, Ord.za n. 22 del 23/01/2015 ed Ord.za n. 377 del 12/11/2015, vennero impediti.

Occorre evidenziare che a seguito dell'ultimo provvedimento del Sindaco, le attività di gestione dell'impianto sono state riprese dalla sola Veolia WTI S.p.A. in quanto si rileva agli atti che la ditta Comar s.r.l. non partecipò mai a tale attività già dal corso delle fasi iniziali e la ditta Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A., ritenuta l'ordinanza n.377/15 affetta da nullità, disattendendo quindi le decisioni del TAR della Liguria, a cui era stato presentato ricorso a seguito della notifica dell'ordinanza n.22/15, avesse specificatamente respinto la domanda volta ad ottenere la riconsegna coatta dell'impianto all'Amministrazione Comunale.

In base alla rivalutazione di cui già detto, il costo di gestione, pari ad €.30.605,49/mese oltre IVA, venne quindi mensilmente riconosciuto, fino a tutto il 30/06/2014, e rispetto a quelle che erano le condizioni di gara, il Comune si assumeva gli oneri relativi agli smaltimenti (fanghi fino al 12/06/2015, vaglio e sabbie tutt'ora) che sarebbero stati a carico dell'ATI mentre questa si assumeva l'onere di approvvigionare i reagenti (tutt'ora) che sarebbero invece stati a carico dell'Ente appaltante, i costi energetici sempre sostenuti dal Comune come peraltro previsto dai documenti di gara, ma solo a partire dalla gestione ordinaria, con riserva di procedere ad una successiva ri-attribuzione dei costi come contrattualmente suddivisi ed a tali condizioni la gestione proseguì fino a tutto il 30/06/2014.

Con D.D. 935 del 30/06/2014, avente per oggetto: "Gestione transitoria dell'impianto comprensoriale di depurazione delle acque reflue" visto che i tentativi di recuperare bonariamente le somme anticipate in occasione della gestione di avvio non portavano a nulla di concreto, veniva confermata la gestione dell'impianto in capo alla citata ATI ed avviato il recupero forzoso delle somme anticipate dal Comune che venivano determinate in via preliminare in €.934.908,60, detto importo doveva quindi essere recuperato trattenendo il canone mensilmente dovuto per la gestione per cui a datare dal 1/07/2014 nulla venne più riconosciuto all'ATI per tale attività.

Allo scopo di ricondurre la gestione entro ambiti meno conflittuali vennero trasmessi i conteggi di quanto in base al già citato C.s.A. sarebbe stato a carico dell'ATI e pagato invece dal Comune, chiedendo altresì i conteggi di quanto assunto in carico dal gestore ed addebitabile, come da atti di gara, al Comune.

Dall'esame della documentazione trasmessa a più riprese da Veolia WTI S.p.A., peraltro non esaustiva in quanto assolutamente incompleta, priva di opportuni degli chiarimenti e/o indicazioni nonché contenente fatture relative a prestazioni e forniture a carico dell'ATI, vennero estratti i costi dovuti da

parte del Comune fino a tutto il 31/12/2015, inserendo nei conteggi solo le spese effettivamente dovute e quelle che risultavano giustificate.

Gli importi succitati vennero quindi inseriti nel computo riportante, sempre alla data del 31/12/2015, il saldo del debito relativo alle somme di cui alla gestione di avvio, le ulteriori spese sostenute dal Comune nel corso della gestione ordinaria che contrattualmente invece sarebbero state a carico del gestore quantificando quindi il credito lordo del Comune a cui, detraendo la somma delle forniture e delle manutenzioni eseguite nel corso della gestione ordinaria, oltre ai canoni mensili, che si rammenta dal mese di luglio 2014 non sono più stati riconosciuti, portava a determinare, alla data del 31/12/2015, un credito residuo del Comune nei confronti del gestore pari a complessivi €105.924,36 corrispondenti a mesi 2 gg.26 di gestione ordinaria alle condizioni di cui all'affidamento in atto.

Con sentenza del Tribunale Amministrativo n.875 in data 5/11/2015 a cui ricorse l'ATI chiedendo l'annullamento dell'Ord.za n. 22 del 23/01/2015, pur riconoscendo nullo il provvedimento ordinario veniva respinta la domanda finalizzata ad ottenere la riconsegna coatta dell'impianto all'Amministrazione e ciò nonostante l'ATI tentò di abbandonare, con decisione unilaterale, le attività di gestione per cui venne emessa l'ulteriore Ordinanza n. 377 del 12/11/2015 che imponeva l'immediata ripresa delle operazioni di gestione ed a cui ottemperò la sola Veolia W.T.I. S.p.A. per cui l'inottemperanza da parte della Ferrero Attilio Costruzioni S.p.A. venne segnalata all'Autorità Giudiziaria.

L'ATI ricorse quindi anche contro tale ulteriore provvedimento, sempre al TAR per la Liguria, chiedendo altresì, oltre all'annullamento dell'ordinanza, il risarcimento del danno cagionato a seguito di quella che veniva definita un'ingiusta imposizione.

L'Organo di Giustizia Amministrativa si espresse con sentenza n.894 in data 27/07/2016 e pur dichiarando inefficace il provvedimento ricorso, respinse nuovamente la richiesta di consegna coatta dell'impianto all'amministrazione, condannando quest'ultima al risarcimento del danno invocato dall'ATI nella misura del riconoscimento del canone mensile a suo tempo previsto dal Comune, ritenuto assolutamente non congruo dall'ATI, di €30.605,49 oltre IVA (22%) per complessivi €/mese 37.338,69, a decorrere dal 5 novembre 2015.

Detta sentenza è stata impugnata dalle parti.

In relazione a quanto sopra computato ed in esito alle vicende giudiziarie potrebbe essere ipotizzabile alla data del 31/12/2016 un debito del Comune nei confronti dell'ATI di €411.838,92 determinato come segue, in via presuntiva e non condiviso dalla controparte:

credito residuo del Comune al 31/12/2015, comunicato all'ATI con pec prot.n.51564 del 21/12/2016, importo non condiviso dall'ATI	€ 105.924,36
importo da riconoscere all'ATI in esecuzione sentenza 894/2016 dal 5711/2015 al 31/12/2016 (13 mensilità e 26 giorni)	-€ 517.763,28
<b>DEBITO DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELL'ATI</b>	<b>-€ 411.838,92</b>

Considerati gli intercorsi, appare palese l'impossibilità di instaurare alcun processo di conciliazione con l'ATI, che è sempre stata assolutamente ferma sulle proprie posizioni peraltro inaccettabili in quanto avrebbe preteso la revisione dei compensi contrattualmente previsti in contrasto con le norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori Servizi e Forniture.

Occorre ricordare che nella prima stesura del Bilancio di Previsione 2016, in attesa del pronunciamento richiesto alla Corte dei Conti per le note problematiche, i fondi per la gestione dell'impianto di depurazione erano stati allocati sul Capitolo 672/12, successivamente con DGM 203/2016 il Capitolo è stato cancellato ed i fondi trasferiti sul fondo di riserva (cap.550/01).

Considerato che nella delibera 85/2016/PAR la Corte dei Conti ha confermato quanto sempre richiesto da questo Settore, evidenziando come nel caso siano in atto contenziosi in cui è coinvolta la P.A. è opportuno che questa provveda ad allocare nei fondi per potenziali passività somme adeguatamente stimate a garanzia dell'eventuale esborso che il Comune potrebbe dover sostenere;

Visto che a seguito del pronunciamento della Corte dei Conti di cui sopra con nt. Prot.51740 del 21/12/2016 lo scrivente Settore chiedeva il trasferimento dal fondo di riserva delle somme occorrenti a copertura del potenziale debito nei confronti dell'ATI di gestione dell'impianto di depurazione come determinato in base alla sentenza 894 in data 27/07/2016 del T.A.R. per la Liguria, fatte salve le conseguenze di diversi pronunciamenti dell'Autorità Giudiziaria in esito ai ricorsi pendenti;

Dato atto, al fine di evitare possibili danni all'assetto finanziario del Comune, che risulta opportuno procedere all'impegno della somma di cui sopra;

Visto l'elenco dei prelievi dal fondo di riserva 2016 a seguito dei quali si sono resi disponibili, sul Cap.38102 -Spese gestione depuratore a carico comune-, €.411.838,92;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Fatta riserva circa il visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura finanziaria della relativa spesa, da sottoscrivere dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Accertato che ai sensi dell'art.9 del D.L.78/2009 convertito con L.102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e le regole di finanza pubblica.

Visto lo Statuto dell'Ente.

Visto il vigente regolamento di Contabilità.

#### DETERMINA

1. Di impegnare, per le motivazioni suesposte, in pendenza delle decisioni che vorrà assumere il Consiglio di Stato, presso cui è pendente un ricorso presentato dall'ATI di gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue della Città, per il riconoscimento di quello che viene ritenuto il giusto compenso per le attività gestionali tutt'ora in corso, nonchè al fine di evitare possibili danni

all'assetto finanziario del Comune, sulla disponibilità di cui al Cap.38102 del B.2016 la somma di €. 411.838,92 IVA compresa al fine di disporre delle somme occorrenti a far fronte agli obblighi derivanti dalla sentenza del TAR per la Liguria 894/16 qualora venga confermata dal Consiglio di Stato a cui l'ATI ha ritenuto di appellarsi.

2. Si attesta inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo altresì il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
3. Di dare infine atto, che con la sottoscrizione del presente atto, è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione dell'atto con i relativi stanziamenti di Bilancio e le regole di finanza pubblica.
4. Di dare altresì atto che il presente Provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 33 /2013 sul Sito Amministrazione Trasparente al Liv. 1 Sottosezione Provvedimenti Liv. 2 Determine.
5. La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

#### **DISPONE**

l'invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore Proponente.

Imperia, 29/12/2016

**F.to digitalmente dal Dirigente di Settore**  
**Ing. Alessandro Croce o suo delegato**  
**(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

---

### **ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

---

### **PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

**F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale  
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato**